

**Bruxelles, 15 dicembre 2020
(OR. en)**

14047/20

**AGRI 476
VETER 60
DENLEG 87
FOOD 28
CONSOM 219**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	13691/20
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio su un marchio a livello di UE relativo al benessere degli animali

Si allega per le delegazioni il testo delle conclusioni del Consiglio su un marchio a livello di UE relativo al benessere degli animali, approvato dal Consiglio "Agricoltura e pesca" il 15 dicembre 2020.

Conclusioni del Consiglio su un marchio a livello di UE relativo al benessere degli animali

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- (1) Il benessere degli animali è una questione che riveste grande importanza per i cittadini europei ed è stata riconosciuta come tale dal diritto dell'Unione, in particolare dall'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE).
- (2) Nel 2007, nelle *conclusioni successive alla conferenza su "Benessere degli animali -Etichettare per migliorare?"*¹, il Consiglio ha riconosciuto che i consumatori apprezzerebbero di poter disporre di informazioni sulle condizioni di benessere degli animali in cui i prodotti di origine animale sono ottenuti, per poter sostenere, tramite le loro scelte di acquisto, standard più elevati di benessere degli animali. Ha inoltre sottolineato che l'etichettatura in materia di benessere degli animali potrebbe offrire ai produttori la possibilità di trarre profitto dall'applicazione di standard elevati di benessere degli animali e ha invitato la Commissione a presentare una relazione al riguardo. Nella sua relazione², la Commissione concorda con il Consiglio sul fatto che l'etichettatura in materia di benessere degli animali, se basata su dati scientifici certi e una valutazione di requisiti armonizzati, potrebbe consentire ai consumatori di prendere decisioni d'acquisto informate e ai produttori di approfittare delle opportunità di mercato.
- (3) Nel 2012 la Commissione ha annunciato, nella *comunicazione sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015*³, che avrebbe preso in considerazione un nuovo quadro dell'UE destinato ad accrescere la trasparenza e l'adeguatezza delle informazioni in materia di benessere degli animali fornite ai consumatori per le loro scelte d'acquisto. A tale riguardo, è stata prestata particolare attenzione alla valorizzazione degli standard di benessere degli animali quale mezzo per rafforzare la competitività dell'industria alimentare dell'UE.

¹ Doc. 9151/07.

² Doc. 15307/09.

³ https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:57576a43-59e3-4e99-aa3a-517b34804bc2.0022.03/DOC_2&format=PDF

- (4) Nel 2015 l'Eurobarometro ha rivelato⁴ che l'82 % degli europei riteneva che la protezione del benessere degli animali d'allevamento dovesse essere migliorata e il 52 % cercava marchi relativi al benessere degli animali al momento dell'acquisto di prodotti. Secondo l'Eurobarometro, nel 2018⁵ l'attenzione dell'opinione pubblica si è spostata dalla necessità di garantire l'approvvigionamento alimentare a quella di concentrarsi, tra l'altro, sul benessere degli animali.
- (5) Nelle *conclusioni sul benessere degli animali - Una parte integrante della produzione animale sostenibile*⁶, approvate alla fine del 2019, il Consiglio ha invitato la Commissione a valutare la necessità e l'impatto di un quadro regolamentare dell'UE contenente criteri per i regimi di etichettatura relativa al benessere animale che tengano conto dell'esperienza nazionale.
- (6) All'inizio del 2020 sono state chieste, in sede di Consiglio, ulteriori misure concernenti l'etichettatura in materia di benessere degli animali e alcuni Stati membri hanno sottolineato la necessità di un quadro concernente un marchio a livello di UE relativo al benessere animale per gli alimenti prodotti conformemente a standard di benessere degli animali che vanno oltre i requisiti minimi di legge⁷.
- (7) Nella comunicazione dal titolo *Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente*, adottata il 20 maggio 2020, la Commissione ha annunciato che avrebbe preso in considerazione opzioni per l'etichettatura relativa al benessere degli animali per una migliore trasmissione del valore lungo la filiera alimentare. Nelle *conclusioni sulla strategia "Dal produttore al consumatore"*⁸, approvate il 19 ottobre 2020, il Consiglio ha ribadito il suo invito alla Commissione a valutare l'impatto di un quadro regolamentare dell'UE contenente criteri per un regime di etichettatura sul benessere degli animali.
- (8) In occasione della riunione della piattaforma dell'UE sul benessere degli animali del 15 giugno 2020, la Commissione ha annunciato la creazione di un sottogruppo dedicato all'etichettatura in materia di benessere degli animali. Il sottogruppo ha tenuto la sua prima riunione il 27 ottobre 2020.

⁴ https://data.europa.eu/euodp/it/data/dataset/S2096_84_4_442_ENG

⁵ https://data.europa.eu/euodp/it/data/dataset/S2161_88_4_473_ENG

⁶ Doc. 14975/19.

⁷ Sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 27 gennaio 2020 (doc. 5556/20).

⁸ Doc. 12099/20.

Il Consiglio dell'Unione europea

- (1) **RICHIAMA L'ATTENZIONE** sul punto 9 delle sue *conclusioni sulla strategia "Dal produttore al consumatore"*, in cui sottolinea che la salute e il benessere degli animali sono un presupposto per una produzione zootecnica sostenibile;
- (2) **RICORDA** i requisiti giuridici in materia di benessere degli animali applicabili nell'UE, il cui livello è già elevato, e **RITIENE** importante consentire ai consumatori di riconoscere gli alimenti prodotti conformemente a tali requisiti;
- (3) **PRENDE ATTO** delle discussioni in corso nell'UE e nei suoi Stati membri sull'ulteriore miglioramento del benessere degli animali e **SOTTOLINEA** la necessità di rispondere alle richieste dei consumatori di migliorare il benessere degli animali d'allevamento;
- (4) **RICHIAMA L'ATTENZIONE** sulle iniziative esistenti negli Stati membri, in particolare sui marchi volontari relativi al benessere degli animali già istituiti con successo in alcuni di essi;
- (5) **ACCOGLIE CON FAVORE** l'annuncio della Commissione, incluso nella sua comunicazione sul tema *Una strategia "Dal produttore al consumatore"*, secondo cui prenderà in considerazione opzioni per l'etichettatura relativa al benessere degli animali per una migliore trasmissione del valore lungo la filiera alimentare;
- (6) **SOTTOLINEA** che l'obiettivo generale di un marchio a livello di UE relativo al benessere degli animali dovrebbe essere quello di migliorare il benessere degli animali per il maggior numero possibile di animali destinati alla produzione di alimenti;
- (7) **RICORDA** le sue *conclusioni sulla strategia "Dal produttore al consumatore"*, in cui ha invitato la Commissione a valutare l'impatto di un quadro regolamentare dell'UE contenente criteri per un regime di etichettatura sul benessere degli animali che contribuisca ad accrescere tale benessere, ad aumentare la trasparenza del mercato, a migliorare la scelta dei consumatori e a rendere più equa la compensazione per il bestiame che beneficia di livelli più elevati di benessere degli animali, oltre che a creare condizioni di parità, e ha sottolineato che si dovrebbe tener conto dell'esperienza nazionale e che andrebbero ridotti quanto più possibile gli oneri amministrativi aggiuntivi;

- (8) **SI COMPIACE**, in tale contesto, dell'istituzione, nel quadro della piattaforma dell'UE sul benessere degli animali, di un sottogruppo sull'etichettatura in materia di benessere degli animali incaricato di individuare e analizzare i sistemi di certificazione già esistenti con criteri di benessere animale e di valutarne il contributo al benessere degli animali, nonché dell'avvio, da parte della Commissione, di uno studio esterno sull'etichettatura in materia di benessere degli animali all'inizio del 2021;
- (9) **È DEL PARERE** che un marchio a livello di UE relativo al benessere degli animali per gli alimenti prodotti secondo standard di benessere degli animali più rigorosi di quelli previsti dalla legislazione dell'UE potrebbe rispondere alla richiesta dei consumatori di riconoscere facilmente tali alimenti;
- (10) **EVIDENZIA** che, al fine di migliorare ulteriormente il benessere degli animali nell'UE, tale marchio dovrebbe consentire il riconoscimento sul mercato e una migliore remunerazione degli sforzi supplementari compiuti dai produttori, in particolare dagli allevatori;
- (11) **SOTTOLINEA** l'importanza delle campagne informative ed educative, destinate ai consumatori, riguardanti il benessere degli animali e i relativi standard dell'UE, in particolare al momento dell'introduzione del marchio armonizzato a livello di UE relativo al benessere degli animali;
- (12) **INVITA** la Commissione a esaminare i seguenti aspetti prima di presentare la proposta corrispondente:
- a) l'elaborazione di un regime di etichettatura graduale trasparente che preveda incentivi sufficienti per i produttori al fine di migliorare il benessere degli animali;
 - b) l'elaborazione di criteri pertinenti, misurabili e verificabili armonizzati a livello dell'UE che:
 - vadano oltre gli attuali requisiti giuridici dell'UE in materia di benessere degli animali,
 - tengano conto delle specificità geografiche e climatiche degli Stati membri e includano criteri raggiungibili da ciascuno di essi, e
 - debbano essere quanto meno soddisfatti per poter utilizzare il marchio UE relativo al benessere degli animali e le menzioni protette;

- c) il fatto che tale marchio non dovrebbe penalizzare gli Stati membri in cui vige una legislazione in materia di benessere degli animali più rigorosa rispetto agli attuali requisiti giuridici dell'UE;
- d) l'inclusione progressiva di tutte le specie di bestiame per il loro intero ciclo di vita, compresi il trasporto e la macellazione, tenendo debitamente conto di tutte le loro condizioni di vita; Dovrebbe essere data priorità alle specie per le quali sono già stati fissati requisiti giuridici dell'UE in materia di benessere degli animali;
- e) la creazione di un logo UE standardizzato e la determinazione di menzioni protette facilmente comprensibili;
- f) le disposizioni in materia di benessere degli animali di cui al regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici⁹ e al regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli¹⁰, nonché la loro adeguata integrazione in un marchio a livello di UE relativo al benessere degli animali, ove pertinente;
- g) l'interazione tra i marchi esistenti a livello nazionale e dell'UE in materia di benessere degli animali;
- h) gli eventuali oneri amministrativi connessi al marchio a livello di UE relativo al benessere degli animali.

⁹ Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

¹⁰ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).